COMMENTARIO

SOPRA IL LIBRO

DE I DELITTI

e

DELLE PENE

DEL SIGN. DI VOLTAIRE.

MDCCLXVII.

COMMENTARIO

SOPRA IL LIBRO

DE I DELITTI, E DELLE PENE.

I.

Occasione di questo Commentario.

IL piccolo libro de' Delitti, e delle Pene vale in Morale quanto vagliono in Medicina quei pochi rimedj, che sono atti a dare un sollievo a i nostri mali; e la di lui lettura mi soddisfece talmente, che mi lusingavo, che una tal'Opera dovesse smorzare quel resto di barbarie, che esiste tuttavia nella Giurisprudenza di tante Nazioni. Ma la speranza, che avevo

di qualche riforma nel genere umano restò delusa, quando fui avvisato, che in una Provincia era stata impiccata una ragazza di diciotto anni bella, e ben fatta, dotata di utili talenti, e nata da una onestissima famiglia.

Ella era colpevole per essere rimasta incinta; ed era ancora di più colpevole per avere lasciato in abbandono il frutto della sua gravidanza. Questa disgraziata figlia nel prender la fuga dalla casa paterna resta sorpresa da' dolori del parto, e ritrovandosi sola, e senza soccorso vicino ad una fontana vi partorisce. La vergogna, ch'è nel sesso una passione violenta, le diede tanta forza per ritornare alla casa del Padre, e per tenere ivi celato il suo stato. Ella lascia esposto il parto, che fu trovato morto il giorno dopo; si scuopre la Madre, ed

è

è condannata alla forca, ed eseguita la sentenza.

Il primo fallo di questa ragazza ò doveva stare sepolto nel silenzio delle domestiche mura, o meritava la protezzione delle leggi; ed il seduttore era tenuto a riparare al male ch' egli aveva fatto, mentre è compatibile la debolezza di una Giovinetta, che vuole tenere nascosta la sua gravidanza anche con pericolo il più delle volte di morire, perchè scoperta perde la sua reputazione, e sono mille gli ostacoli, che le si attraversano per allevare il feto.

Il secondo fallo è più delittuoso, perchè abbandona il frutto della sua debolezza, e lo espone a perire.

Ma perchè un bambino è morto, è assolutamente necessario far morire la di lui Madre? Ella non

lo aveva ammazzato, anziche poteva lusingarsi, che qualcheduno in passando si muovesse a compassione di quella innocente creatura, ed avere lei medesima in animo di andarla a ritrovare, e di fargli dare i necessarj soccorsi. Sono tanto naturali tali sentimenti, che si devono presumere nel cuore di una madre. La legge è positiva contro la Giovine nella Provincia, della quale io parlo. Ma una legge simile non è forse ingiusta, disumana, e perniciosa? ingiusta perchè essa non distingue l'infanticidio dalla esposizione del parto; disumana perchè fa perire crudelmente una disgraziata, a cui non si può rimproverare, che la propria debolezza, e la forte premura di tenerla celata; perniciosa, perchè rapisce alla società una cittadina, dalla quale sarebbero nati più sudditi al-

lo

lo Stato in vna Provincia bisognosa di popolazione.

La carità non ha ancora stabilito in questo Paese alcuna casa di soccorso per nutrire gl' infanti esposti; e dove manca la carità, la legge è sempre crudele. Sarebbe molto meglio il prevenire questi mali, che sono molto frequenti, che pensare solamente a punirli. La vera Giurisprudenza consiste nell' impedire i delitti, e non nel dare la morte a un sesso debole, quando è evidente, che il suo fallo non è stato accompagnato dalla malizia, ma che anzi ha dovuto soffrire per resistere agli impulsi del suo cuore.

Assicurate per quanto potete una risorsa a chiunque sarà tentato a mal fare, ed averete molto meno occasioni di punire.

II.

De' Supplizj.

QUesta procedura, e questa legge sì dura sono state tanto sensibili per me, che mi hanno costretto a gettare un'occhiata sopra il Codice Criminale delle Nazioni. L' umano Autore de'Delitti, e delle Pene ha troppa ragione in lamentarsi, che il supplizio sia troppo spesso superiore al delitto, ed alcune volte pernicioso allo Stato, quando dovrebbe essergli giovevole.

I Supplizj ricercati pajono più inventati dalla tirannìa, che dalla giustizia, e lo spirito umano si è troppo affaticato a rendere spaventevole la morte.

La pena della Ruota fu introdotta in Alemagna in tempo di Anar-

Anarchia, ove chi s' impadroniva de' dritti regali voleva per mezzo di un' apparecchio di un tormento inaudito ritenere collo ſpavento chiunque aveſſe ardito di fare attentati contro di lui. In Inghilterra ſi apriva il ventre di un Uomo infetto di alto tradimento, gli ſi ſtrappava il cuore, gli ſi batteva nelle guancie, ed il cuore ſi gettava nelle fiamme. Ma qual'era mai queſto delitto di alto tradimento? Era reo di tal delitto nelle guerre civili colui, ch'era ſtato fedele ad un Rè diſgraziato, e che qualche volta aveva detto il ſuo ſentimento ſopra il diritto dubbioſo del Vincitore. Alla fine i coſtumi ſi mitigarono; e benchè ſi ſia continuato a ſtrappare il cuore al condannato, è ciò ſempre ſeguito dopo la di lui morte. L'apparecchio è orribile, ma la morte è dolce, ſe tale può eſſere.

III.

III.

Delle pene contro gli Eretici.

LA tirannìa fu la prima a ſtabilire pena di morte contro i diſcordanti in qualche dogma dalla Chieſa dominante. Neſſuno Imperatore Criſtiano avanti il tiranno Maſſimo aveva penſato a condannare un Uomo alla morte unicamente per punti di controverſia. E' però vero, che due Veſcovi Spagnuoli furono quelli, che ſtimolarono Maſſimo per la morte de' Priſcilianiſti; ed è vero altresì, che queſto tiranno voleva cattivarſi il partito dominante col verſare il ſangue degli Eretici, e la barbarie, e la giuſtizia gli erano egualmente indifferenti. Geloſo di Teodoſio, Spagnuolo come lui, ſi luſingava di togliergli-

gliergli l'Impero di Oriente essendosi di già impadronito dell'Occidente. Teodosio era odiato per le sue crudeltà, ma aveva saputo guadagnare tutti i Capi della Religione. Massimo voleva far pompa del medesimo zelo, e tenere attaccati i Vescovi Spagnuoli al suo partito. Egli adulava ugualmente la vecchia, e la nuova Religione, egli era un Uomo tanto furbo quanto disumano, e non furono di diversa tempra tutti quelli, che in quel tempo pretesero, ò arrivarono all' Imperio. Questa vasta parte del Mondo era governata come presentemente è Algeri. La milizia faceva, e disfaceva gl'Imperatori; ella li sceglieva sovente fra le Nazioni riputate allora barbare. Teodosio gli opponeva allora altri barbari della Scizia; e fu quegli, che riempì l'armate di Goti, è che elevò A-

larico il vincitore di Roma. In questa orribile confusione dunque non si pensava, che a rendere più forte il suo partito con tutti i mezzi possibili.

Massimo ritornava dall' avere fatto assassinare a Lione l' Imperatore Graziano collega di Teodosio, e meditava la perdita di Valentiniano secondo nominato successore di Graziano a Roma fino dalla infanzia. Egli raccolse a Treves una potente armata composta di Galli, e di Alemanni, ed aveva ordinata una leva di truppe nella Spagna, allorchè due Vescovi Spagnuoli per nome Idacio, ed Itaco, ò Itacio, ch' erano molto accreditati, vennero a chiedergli il sangue di Prisciliano, e di tutti i suoi aderenti, che sostenevano, che le anime erano emanazioni di Dio, che la Trinità non conteneva tre hipostasi, e che

e che in oltre erano tanto ſacrileghi, che digiunavano fino le Domeniche. Maſſimo, ch' era mezzo pagano, e mezzo criſtiano, inteſe ſenza difficoltà l' enormità orrenda di queſti delitti, e conceſſe a SS. Veſcovi Idacio, ed Itacio la grazia, che Priſciliano, ed i ſuoi complici foſſero torturati prima di farli morire. Furono i Veſcovi preſenti alla tortura all' effetto che tutto paſſaſſe con ordine, e partirono di lì benedicendo Iddio, e ponendo Maſſimo come difenſore della fede nel rango de' Santi. Ma perchè Maſſimo fu disfatto da Teodoſio, ed aſſaſſinato a' piedi del ſuo vincitore, non fu canonizzato.

E' da oſſervarſi, che S. Martino Veſcovo di Tours, veramente Uomo dabbene, fece delle premure per la grazia di Priſciliano; ma i Veſcovi accuſarono di ereſia lui mede-

desimo, ond' egli se ne ritornò a Tours per timore che non gli si facesse dare la tortura a Treves.

Prisciliano poi dopo essere stato impiccato ebbe la consolazione di essere onorato dalla sua setta come un Martire. Fu celebrata la sua festa, e si celebrerebbe ancora, se vi fossero Priscilianisti.

Un tal' esempio fece fremere tutta la Chiesa, ma non scorse molto tempo che fu imitato, e sorpassato; poiche si fecero morire molti Priscillianisti ora col ferro, ora colla corda, ed ora per mezzo della lapidazione. Una Giovane Signora di qualità fu lapidata a Bordeaux per sospetto ch' ella avesse digiunato la Domenica (*). Questi supplizj parvero troppo leggieri; sic-

(*) Vedete la Storia Ecclesiastica.

ſicchè in appreſſo furono portate delle ragioni per far credere, che Dio voleſſe, che gli Eretici foſſero bruciati a fuoco lento. E la ragione perentoria, che ſi allegava, era, che Iddio puniſce così nell'altro Mondo, e che ogni Principe, ogni luogotenente del Principe, e finalmente ogni Magiſtrato è l'immagine di Dio in queſto Mondo.

Sù tali principj ſi bruciarono dapertutto degli Stregoni, ch'erano viſibilmente ſotto l'imperio del Diavolo; e degli Eterodoſſi ſtimati più delinquenti, e più pericoloſi degli Stregoni.

Non ſi ſa preciſamente quale foſſe l'ereſia de' Canonici, che il Re Roberto figlio di Ugo, e Coſtanza ſua Moglie fecero bruciare in preſenza loro a Orleans nel 1022. Ma come potevaſi ſapere, ſe non vi era in quel tempo, che un piccoliſſimo

nu-

numero di Cherici, e di Frati, che ſapeſſero ſcrivere? Ci vien per altro atteſtato, che Roberto, e la ſua Moglie ſtettero a vedere fino all' ultimo queſto ſpettacolo orribile. Uno de' Settari era ſtato confeſſore di Coſtanza, e queſta Regina credè di non poter meglio riparare alla diſgrazia di eſſerſi confeſſata ad un Eretico, che col vederlo divorare dalle fiamme.

L' abito divenne legge; e da quel tempo fino a' giorni noſtri, cioè per lo ſpazio di più di ſettecento anni ſono ſtati bruciati coloro che ſono ſtati, o che ſon comparſi infettati del delitto di una opinione erronea.

IV.

Della estirpazione dell' Eresie.

IO per me credo, che bisogni distinguere nella Eresìa l'opinione, e la fazione. Ne' primi tempi del Cristianesimo le opinioni furono divise. I Cristiani di Alessandria non pensavano sopra molti punti, come quelli di Antiochia, e quelli di Acaja erano opposti agli Asiatici. In tutti i tempi vi è stata questa diversità, e verisimilmente continuerà per sempre. Gesù Cristo, che poteva riunire tutti i suoi fedeli nel medesimo sentimento, non lo ha fatto; sicchè si deve presumere, che non lo abbia voluto, e che abbia voluto esercitare tutte le sue Chiese alla indulgenza, ed alla carità col permetter loro de' sistemi differenti,

i quali tutti si riunissero a riconoscerlo per loro Capo, e Maestro. Tutte queste Sette tollerate per lungo tempo dagli Imperatori, o nascoste a' loro occhi, non potevano perseguitarsi, o proscriversi l' una coll' altra, perchè erano ugualmente sottoposte a' Magistrati Romani, sicchè non potevano che disputare. Quando i Magistrati le perseguitarono, tutte reclamarono ugualmente il diritto della Natura, e dissero, lasciateci adorare Iddio in pace, non ci togliete la libertà che accordate agli Ebrei. Tutte le Sette oggigiorno possono fare il medesimo discorso a quelli, che le opprimono. Esse possono dire a' Popoli, che hanno accordato de' privilegj agli Ebrei „ trattateci come trat-
„ tate i figli di Giacobbe, lascia-
„ teci pregare Iddio, come lo pre-
„ gano loro, secondo la nostra co-
„ scien-

„ ſcienza. La noſtra opinione non
„ fa più torto al voſtro Stato di
„ quello, che non ne fa il Giudaiſ-
„ mo. Voi tollerate i nemici di
„ Gesù Criſto: tollerate ancor noi,
„ che lo adoriamo, e che non vi è
„ altra differenza fra voi, e noi,
„ che alcune ſottigliezze teologiche;
„ non vi private di grazia di Sud-
„ diti utili. Sia voſtra premura,
„ che travaglino alle voſtre mani-
„ fatture, alla voſtra marina, alla
„ coltivazione delle voſtre terre, e
„ non curate ſe abbiano alcuni al-
„ tri articoli di fede differenti da'
„ voſtri. Voi avete biſogno delle
„ loro braccia, e non del loro Ca-
„ techiſmo.

La fazione è una coſa tutta di-
verſa. Succede ſempre per neceſſità,
che una Setta perſeguitata degeneri
in fazione. Gli oppreſſi ſi riuniſco-
no, e per tal riunione prendono co-

raggio, e la Setta dominante non ha tanta induſtria per eſterminare il loro partito, quanta eſſi ne hanno per fortificarlo. Di quì ne avviene, ch' eſſi o ſieno diſtrutti, o che diſtruggano; come ſucceſſe dopo la perſecuzione ſuſcitata nel 303. da Ceſare Galerio, che furono i due ultimi anni dell' impero di Diocleziano. Perchè i Criſtiani furono favoriti da Diocleziano per il corſo di diciotto anni interi, erano moltiplicati di troppo, ed erano divenuti troppo ricchi per eſſere ſterminati: Eſſi ſi diedero a Coſtanzo Cloro, combatterono per Coſtantino ſuo figlio, e ſucceſſe una totale rivoluzione nell' Impero.

E' permeſſo il confronto delle piccole coſe colle grandi, quando le une, e le altre ſono dirette dal medeſimo ſpirito. Una ſimile rivoluzione è ſucceſſa in Olanda, in Scozia,

zia, e nell' Elvezia. Quando Ferdinando, ed Isabella scacciarono di Spagna gli Ebrei ivi stabilitisi non solamente prima della Casa Regnante, ma prima de' Mori, e de' Goti, e prima ancora de' Cartaginesi; gli Ebrei averebbero fatto una rivoluzione in quel Regno, se fossero stati tanto guerrieri, quanto erano ricchi, e se avessero potuto intendersi cogli Arabi.

In una parola nessuna Setta ha cambiato giammai governo, se non quando la disperazione le ha somministrate le armi. Maometto istesso non sarebbe riuscito nella impresa, se non fosse stato scacciato dalla Mecca, e messa la taglia alla sua testa.

Volete dunque impedire, che una Setta non sconvolga uno Stato, servitevi della tolleranza, ed imitate la saggia condotta dell' Alema-

gna, dell' Inghilterra, dell' Olanda. L' unico partito da prenderſi in politica con una Setta nuova è di far morire ſenza pietà i Capi, e gli aderenti, uomini, donne, e bambini ſenza eccettuarne un ſolo, o di tollerarſi quando la Setta è numeroſa. Il primo è il partito di un Moſtro, il ſecondo è quello di un Saggio.

Tenete legati allo Stato tutti i Sudditi dello Stato per mezzo del loro intereſſe; e fate che il Quacchero, ed il Turco trovino il loro vantaggio a vivere ſotto le voſtre leggi. La Religione è il rapporto di Dio all' Uomo; la legge Civile è il rapporto di Voi a' voſtri Popoli.

V.

V.

Delle profanazioni.

LUigi IX. Re di Francia posto per le sue virtù nel rango de' Santi fece una legge contro i Bestemmiatori, che li condannava ad un nuovo supplizio con farli tagliar la lingua con un ferro ardente. Questo era una specie di Taglione, perchè si dava la pena al membro, che avveva peccato. Era per altro molto difficile il decidere qual fosse una bestemmia. Scappano nella collera, o nel brio, o nella semplice conversazione delle espressioni, che non sono a parlare propriamente, che espletive, come il *Sela*, ed il *Vah* degli Ebrei, il *Pol*, e l'*Ædedepol* de' Latini, e come il *per Deos immortales*, del quale se ne faceva

uſo in ogni diſcorſo ſenza giurare realmente per gli Dei immortali.

Queſte parole, che ſi chiamano giuramenti, beſtemmie, ſono per lo più termini vaghi, che s' interpetrano ad arbitrio: e la legge, che li puniſce, par preſa da quella degli Ebrei, che dice, *tu non proferirai il nome di Dio in vano*. I più abili Interpetri credono, che queſta legge proibiſca lo ſpergiuro, ed hanno ragione, poichè la parola *Shavè* tradotta per *in vano* ſignifica propriamente lo ſpergiuro. Ora qual rapporto può avere lo ſpergiuro con quelle parole mollificate da *Cadedis*, *Sangbleu*, *Ventrebleu*, *Corbleu?*

I Giudei giuravano per la vita di Dio: *vivit Dominus*; e queſta era una formula ordinaria. Non era dunque proibito, che il mentire al nome di Dio, che ſi chiamava in teſtimone.

Fi-

Filippo Augusto nel 1181. aveva condannato le persone nobili del suo dominio a pagare un' amenda, se proferissero *Tête-bleu*, *ventrebleu*, *corbleu*, *sangbleu*, e gl' ignobili ad essere annegati. La prima parte di questa ordinanza parve puerile, la seconda era abominevole; poichè oltraggiava la natura nell' annegare de' Cittadini per quel fallo istesso, che i Nobili espiavano con due, o tre soldi di quella moneta. Questa strana legge però rimase senza esecuzione, come sono rimaste tante altre, e specialmente quando il Re fu scomunicato, e messo il suo Regno sotto l' interdetto da Papa Celestino III.

S. Luigi trasportato da zelo ordinò indifferentemente, che si forasse la lingua, o che si tagliasse il labbro superiore a chiunque avesse pronunziato quei termini indecenti.

In

In ſequela di che fu forata la lingua ad un groſſo Borgheſe di Parigi, che ne fece delle doglianze appreſſo il Papa Innocenzio IV. Queſto Pontefice riconvenne il Re per una pena troppo forte per il delitto; ed il Re d' allora in poi ſi aſtenne da una ſimile ſeverità. Quanto ſarebbe ſtato bene per la ſocietà umana, che i Papi non aveſſero affettata altra ſuperiorità ſopra i Regi.

L' ordinanza di Luigi XIV. dell' anno *1666.* determina: „ Che „ quelli, che ſaranno convinti di aver „ giurato, e beſtemmiato il Santo „ nome di Dio, della ſua Santiſſima „ Madre, o de' ſuoi Santi, ſaranno „ condannati per la prima volta ad „ un' amenda, per la ſeconda, terza, e quarta volta ad un' amenda „ dupla, tripla, e quadrupla, per „ la quinta volta al collar di ferro „ per la ſeſta volta alla berlina, ed

„ ave-

„ averanno il labro ſuperiore taglia-
„ to; e la ſettima volta averanno
„ *tutta la lingua tagliata*.

Queſta legge pare ſavia, ed umana; poichè non infligge una pena crudele, che dopo la ſettima ricaduta, che non è preſumibile.

Ma per quel che concerne le profanazioni più grandi, che ſi chiamano ſacrilegj, l'ordinanza non parla, che del furto fatto nelle Chieſe, ſenza ſpiegarſi ſopra le altre pubbliche empietà, forſe perchè non abbia previſto tali demenze, o perchè *foſſe troppo difficile lo ſpecificarle*. E' riſervato dunque alla prudenza de' Giudici il punire tali delitti, benchè la giuſtizia non deva avere niente di arbitrario.

In un caſo così raro che devono fare i Giudici? Conſultare l'età de' delinquenti, la natura del loro fallo, il grado della loro mal-

va-

vagità, del loro ſcandolo, della loro oſtinazione, il biſogno che il pubblico può avere, o non avere di un caſtigo terribile. *Pro qualitate perſonæ, proque rei conditione & temporis, & ætatis, & ſexus, vel ſeverius, vel clementius* (*) *ſtatuendum*. Se la legge non ordina eſpreſſamente la morte per quel delitto, qual Giudice ſi crederà obbligato a pronunziarla? Se una pena è neceſſaria, ſe la legge non la determina, il Giudice deve ſenza difficoltà pronunziare la pena la più mite, perchè egli è Uomo.

Le profanazioni ſacrileghe non ſono commeſſe che da Giovani diſſoluti. Si poſſono punire coſtoro colla medeſima ſeverità, colla quale ſi caſtigherebbero, ſe aveſſero ammaz-

za-

[*] *Tit.13. ad Legem Juliam.*

zato il loro *fratello?* La *loro* età fa la causa in loro favore. Eglino non possono disporre de' loro beni, perchè si suppone non avere tanta maturità di giudizio per vedere le conseguenze di una mala alienazione; dunque non ne hanno avuto neppure per vedere la consequenza del loro empio trasporto.

Tratterete voi un Giovane dissoluto, che averà nel suo acciecamento profanata una immagine sacra senza rubarla, come avete trattato la Brinvilliers che aveva av*velenato suo Padre e la sua* famiglia? Non vi ha legge espressa contro questo disgraziato, e voi ne vorreste far una per darlo al più gran supplizio? Egli merita un castigo esemplare, ma merita egli de' tormenti, che oltraggino la natura, ed una morte orribile?

Egli ha offeso Dio senza dubbio, e gravissimamente. Portatevi con lui come Dio medesimo: Iddio gli perdona, s' egli fa penitenza. Imponetegli una penitenza forte, e perdonategli.

Il vostro illustre Montesquieu ha detto; *bisogna onorare la Divinità, e non vendicarla*; pesiamo queste parole: elle non significano, che si debba abbandonare la conservazione dell' ordine pubblico, ma significano, come lo dice il giudizioso Autore de' Delitti, e delle pene, essere assurdo, che un' insetto creda vendicare l' Ente Supremo. Ne un Giudice di Campagna, nè un Giudice di Città non sono tanti Mosè, e Giosuè.

VI.

Indulgenza de' Romani ſopra queſti oggetti.

IN tutta quanta l' Europa nelle converſazioni delle perſone culte, ed iſtruite ſi diſcorre molto ſpeſſo ſopra la prodigioſa differenza, che paſſa fra le leggi Romane, e tanti uſi barbari, che vi ſi ſono introdotti in luogo di quelle, come le immondezze di una ſuperba Città, che cuoprano le ſue rovine.

Certamente il Senato Romano aveva come noi un profondo riſpetto per il Dio Supremo, ed aveva tanto riſpetto per li Dei immortali, e ſecondarj dipendenti dal loro Eterno Padrone, quanto noi ne dimoſtriamo per i Santi. *Ab Jove principium* era

era la ſormula ordinaria (*). Plinio nel Panegirico del buon Trajano comincia coll' atteſtare che i Romani non tralaſciarono mai d' invocare Iddio nel principio de' loro affari, e de' loro diſcorſi. Cicerone, Tito-Livio lo atteſtano. Non vi fu alcun Popolo più religioſo di loro; ma queſto Popolo era troppo ſaggio, e troppo grande per abbaſſarſi a punire de' vani diſcorſi, o delle opinioni filoſofiche. Egli era incapace di caſtigare barbaramente chi dubitava degli Auguri, come Cicerone, che benchè augure ne dubitava, ne chi aveſſe detto in pieno Senato, come diſſe Ceſare, che gli Dei non puniſcono gli Uomini dopo la morte.

Si

[*] *Bene, ac ſapienter Patres conſcripti majores inſtituerunt ut rerum agendarum ita dicendi initium a precationibus cepere &c.*

Si è cento volte osservato, che il Senato permesse, che sul Teatro di Roma il Coro cantasse nella Troade:

„ *Non vi è niente dopo il trapas-*
„ *so, ed il trapasso non è nulla.*
„ *Tu dimandi dove sieno i morti?*
„ *nel luogo medesimo, in cui*
„ *erano avanti di nascere.*

Se mai vi sono state profanazioni, queste sono tali senza dubbio; e da Ennio fino ad Ausonio tutto è profanazione malgrado il rispetto per il culto. Perchè dunque il Senato Romano non le reprimeva? perchè niente influivano nel governo dello Stato, e non perturbarono alcuna istituzione, alcuna cerimonia religiosa. I Romani ebbero una eccellente politica, e furono assoluti Padroni della più bella parte del Mondo fino a Teodosio II.

La maſſima del Senato, come ſi è detto altre volte era *Deorum offenſæ Diis curæ:* le offeſe contro gli Dei non riguardano che gli Dei. I Senatori eſſendo alla teſta della Religione mediante la iſtituzione la più ſaggia non avevano da temere, che un Collegio di Preti li coſtringeſſe a fare la ſua vendetta ſotto preteſto di vendicare il Cielo. Eglino non dicevano, sbraniamo gli empi per non paſſare per empi ancor noi. Facciamo vedere a' Preti la noſtra crudeltà, e così proviamo loro, che noi ſiamo religioſi, quanto eſſi lo ſono.

La noſtra Religione è infinitamente più ſanta di quella degli antichi Romani, e l' empietà fra noi è un delitto più grande di quello, ch'era fra loro. Dio la punirà; gli Uomini devono punire ciò che vi è di criminale nel diſordine pub-

bli-

blico, che l' empietà ha causato. Ora se in una empietà non è stato rubato neppure un fazzoletto, se alcuno non ha ricevuto la minima ingiuria, se i riti religiosi non sono stati perturbati, puniremo noi (voglio tornarlo a dire) questa empietà come un parricidio? La Marescialla d' Ancre aveva fatto ammazzare un Gallo bianco a luna piena, bisognava per questo bruciare la Marescialla d' Ancre?

Est modus in rebus, sunt certi denique fines.
Ne scutica dignum horribili sectere flagello.

VII.

Del delitto della Predicazione, e di Antoine.

SE un Predicante Calvinifta, che viene a predicare alle fue pecore in certe Provincie, è fcoperto, fi punifce di pena morte; (*) e quelli, che gli hanno dato da cena, e da dormire fono mandati alla Galera a vita.

Se un Gefuita viene a predicare in altri paefi, è impiccato. Si vuol forfe fare la vendetta di Dio nel fare impiccare quel Predicante, e quel Gefuita? forfe è fondata tal' efecuzione fopra quella legge del Vangelo? *Chiunque non afcolta l'affemblea fia trattato come un Pagano, e co-*

(*) *Editto del* 1724., *e anteriori.*

e come un ricevitore de' denari publici. Ma il Vangelo non ordina, che ſi ammazzi quel Pagano, e quel ricevitore.

Forſe è fondata ſopra quelle parole del Deuteronomio? (*) *Se ſi eleva un Profeta...*, *e ſucceda ciò ch' egli ha predetto... e che vi dica, ſeguitiamo degli Dei ſtranieri... E ſe il voſtro fratello, o il voſtro figlio, o la voſtra cara Moglie, o l' amico o 'l voſtro cuore vi dice, andiamo, ſerviamo degli Dei ſtranieri... ammazzatelo ſubito, e ſiate il primo a percuoterlo e tutto il Popolo dopo di voi*. Ma nè quel Geſuita, nè quel Calviniſta vi hanno detto: andiamo, ſeguitiamo degli Dei ſtranieri.

Il Conſigliere Dubourg, il Canonico Gio. Chauvin detto Calvino, il Medico Servet Spagnuolo,

(*) Cap.23.

il Calabrese Gentili servivano il medesimo Dio. Ciò non ostante il Presidente Minard fece bruciare il Consigliere Dubourg, e gli amici di Dubourg fecero assassinare Minard; e Gio. Calvino fece bruciare il Medico Servet a fuoco lento, ed ebbe la consolazione di contribuire a far tagliare la testa al Calabrese Gentili; e i successori di Gio. Calvino fecero bruciare Antoine. Ma tutte queste morti sono appoggiate alla ragione, alla pietà, ed alla giustizia?

La storia di Antoine è una delle più singolari, che si sia conservata negli annali della pazzia. Ecco quel che ho letto in un manoscritto curiosissimo, parte del quale è rapportato da Giacobbe Spon. Antoine era nato a Brieu in Lorena di Padre, e di Madre Cattolici, ed aveva studiato a Pont-a-

Mouf-

Mousson appresso i Gesuiti. Il Predicante *Feri* lo impegnò nella Religione Protestante a Metz. Essendo ritornato a Nancy, fu processato come Eretico, e se un' amico non lo faceva salvare, era impiccato. Rifugiato a Sedan fu sospettato che fosse Papista, e si tentò di assassinarlo.

Vedendo, che la sua vita per una strana fatalità non era in salvo ne appresso i Protestanti, ne appresso i Cattolici andò a farsi Giudeo a Venezia. Si persuase sinceramente, e sostenne fino all' ultimo momento di sua vita, che la Religione giudaica fosse la sola vera, e che essendo stata tale una volta, doveva esserla per sempre. I Giudei non lo circoncisero per timore del Magistrato; ma egli per altro non fu meno Giudeo interiormente; e non fece neppure professione apertamen-

te. Dipoi egli andò a Ginevra in qualità di predicante, e primo Reggente del Collegio, e finalmente divenne quegli, che i Ginevrini chiamano Miniſtro.

Per il contraſto continuo che ſi riſvegliava nel ſuo cuore fra la Setta di Calvino, ch'era obbligato a predicare, e la Religione Moſaica alla qual ſola credeva, ſtette per lungo tempo ammalato. Cadde in una profonda malinconìa, ed in una manìa crudele, e nell' acceſſo de' ſuoi dolori diſſe, ch'egli era Giudeo. Alcuni Miniſtri vennero a viſitarlo, e procurarono di farlo rientrare in ſe ſteſſo; ma egli riſpoſe loro, che adorava ſolamente il Dio d'Iſdraelle; ch' era impoſſibile che Dio ſi cambiaſſe; che Dio non poteva aver data da ſe ſteſſo, ed impreſſa colla ſua mano una legge per abolirla. Parlò contro il Criſtianeſi-

ſimo, ma dipoi ſi diſdiſſe, e ſcriſſe una profeſſione di fede per fuggire la condanna; ma dopo averla ſcritta, la diſgraziata perſuaſione, in cui egli era, non gli permeſſe di firmarla. Il Conſigliere della Città adunò i Predicanti per ſapere coſa doveva fare di queſto diſgraziato. Il piccol numero di quei Preti opinò, che ſi doveſſe aver pietà di lui, e che biſognava piuttoſto penſare a guarire la malattia del ſuo cervello, che a punirla. Il più gran numero deciſe, che ſi doveſſe bruciare, come in fatti seguì. Tal caſo è del 1632. (*a*). Vi vogliono cent' anni di ragione, e di virtù per eſpiare un ſimile giudizio.

VIII.

(*a*) Giacobbe Spon pag. 500., e Gui Vences.

VIII.

Storia di Simone Morino.

IL fine tragico di Simone Morino non è meno orribile di quello di Antoine. Questo disgraziato fu bruciato a Parigi nel 1663. nel tempo appunto della più gran licenza per le feste di una Corte brillante fra gli amori, ed i piaceri. Questo era un insensato, che credeva aver avuto delle visioni, e che spinse tant' oltre la sua follìa, che si diceva inviato da Dio, ed incorporato a Gesù Cristo.

Il Parlamento lo condannò saviamente ad essere rinchiuso ne'Pazzarelli; ed il caso portò, che nel medesimo Spedale vi fosse un' altro pazzo, che diceva di essere il Padre Eterno, ond' è che la di lui

paz-

pazzia è paſſata in proverbio. Simone Morino rimaſe così ſorpreſo della follia del ſuo compagno, che riconobbe la ſua. Parve per qualchè tempo rientrato nel ſuo buon ſenſo; eſpoſe il ſuo pentimento al Magiſtrato, e per ſua mala ſorte ne ottenne il perdono colla ſua liberazione.

Dopo qualche tempo ricadde ne' ſuoi acceſſi, e dogmatizzò. Il ſuo cattivo deſtino volle, che imparaſſe a conoſcere S^t. Sorlino Deſmarets, il quale per più meſi fu ſuo amico, ma ben preſto per geloſia di meſtiero divenne il ſuo più crudele perſecutore.

Queſto Deſmarets non era men viſionario di Morino: le ſue prime inezie furono in vero innocenti: queſte erano le Tragicommedie di Erigono, e di Miramo impreſſe con una traduzione de' Salmi; erano il

Ro-

Romanzo di Arianna, ed il Poema di Clodoveo a lato all' Offizio della Vergine messo in versi; ed erano delle Poesie Ditirambiche piene d'invettiva contro Omero, e Virgilio. Da questa specie di follìa passò ad un'altra più seria; si scatenò contro Porto Reale, e dopo aver confessato di avere indotto delle donne nell' ateismo, si eresse in Profeta. Egli pretese, che Dio gli avesse data colle sue mani la chiave del tesoro dell' Apocalisse, dicendo che con questa chiave egli averebbe fatto una riforma di tutto il genere Umano, e che andava a comandare un' armata di cento quaranta mila Uomini contro i Giansenisti.

Non vi sarebbe stata cosa più ragionevole, e più giusta, che metterlo nel medesimo alloggio, ove fu posto Simone Morino: ma come mai si sarebbe potuto immaginare,

che

che coſtui poteſſe trovar credito appreſſo il Geſuita Annat Confeſſore del Re? Seppe coſtui perſuadere, che Simone Morino ſtabiliva una Setta quaſi altrettanto pericoloſa quanto il Gianſeniſmo medeſimo, e finalmente dopo aver portata l'infamia fino a renderſi delatore, ottenne dal Luogotenente Criminale l'ordine della Cattura contro il ſuo diſgraziato rivale. Si ardirà di dirlo? Simone Morino fu condannato ad eſſere bruciato vivo.

Nel condurlo al ſupplizio fu trovata in una delle ſue calze una carta, nella quale domandàva perdono a Dio di tutti i ſuoi errori; e ciò appunto doveva ſalvarlo; ma la ſentenza era approvata, e fu eſeguita ſenza miſericordia.

Tali avventure fanno arricciare i capelli. Ed in qual Paeſe non ſi ſono veduti avvenimenti così deplo-

plorabili? Gli Uomini in qualunque luogo si sieno si scordano di esser fratelli, e si perseguitano fino alla morte. Giova sperare per consolazione del genere Umano, che non ritorneranno più tali tempi orribili.

IX.

Degli Stregoni.

NEl 1748. fu bruciata una Vecchia nel Vescovado di Vursbourg convinta per Strega. Questo è un gran fenomeno nel Secolo, in cui siamo. Ma è egli possibile, che Popoli, che si vantavano di essere riformati, e di disprezzare altamente le superstizioni, che pensavano finalmente di avere perfezionata la loro ragione, abbiano creduto a' sortilegi, abbiano fatto bru-

bruciare delle povere Donne accusate per Streghe, e che sia ciò succeduto più di cento anni dopo la pretesa riforma della loro ragione?

Nell' anno 1652. una Contadina del piccolo territorio di Ginevra per nome Michela Chaudron, incontrò il Diavolo nell' uscire dalla Città. Il Diavolo le diede un bacio, ricevè il suo omaggio, ed impresse nel di lei labbro superiore, e nella di lei mammella destra il segno, ch' è solito ad applicare a quelle persone, che riconosce per sue favorite. Questo sigillo del Diavolo è un piccolo neo, che rende la pelle insensibile, come l' affermano i Giurisconsulti Demonografi di quel tempo.

Il Diavolo ordinò a Michela Chaudron lo stregare due ragazze. Ella obbedì puntualmente al suo Signore. I Parenti delle ragazze l'accu-

cu-

cusarono giuridicamente di Diavolerìa. Le ragazze furono esaminate, e poste a confronto colla colpevole, ed attestarono di sentire continuamente nelle parti del loro corpo un formicolajo; e di essere ossesse. Si chiamarono i Medici, o almeno quelli che allora passavano per tali. Visitarono le Giovani, e cercarono sopra il corpo della Chaudron il sigillo del Diavolo, che il processo verbale chiama i *segni satanici*. Vi cacciarono dentro un ago assai lungo, lo che era già una dolorosa pena, perchè oltre l' uscirne del sangue, la Michela colle sue strida fece conoscere, che i segni Satanici non rendono punto insensibile. I Giudici vedendo di non avere contro di essa una prova completa, la fecero torturare, ed ebbero senz' altro questa prova infallibile; poichè cedendo la disgraziata alla violenza

de'

de' tormenti confessò tutto quello che volevano.

I Medici cercarono di nuovo il segno satanico, e lo trovarono in una macchia nera, ch' era sopra una delle sue cosce. Approfondarono in quella l' ago; ma siccome i tormenti patiti nella tortura erano stati tanto fieri, quella povera creatura appena sentì l' ago, e non urlò; onde fu avverato il delitto. E perchè i costumi principiavano a prendere una tempera più mite, non fu bruciata, che dopo di essere stata impiccata, e strangolata.

Tutti i Tribunali dell' Europa Cristiana in quel tempo risuonavano di sentenze simili, e per tutto erano accese le fiamme per gli Stregoni ugualmente che per gli Eretici. Si rimproverava a' Turchi il non avere fra loro nè stregoni, nè ossessi, e da questa mancanza se ne indu-

ceva un ſicuro riſcontro della falſità di una Religione.

Un' Uomo zelante per il ben pubblico, per l' umanità, per la vera Religione ha pubblicato in uno de' ſuoi ſcritti in favore della innocenza, che i Tribunali Criſtiani hanno condannato alla morte più di centomila preteſi Stregoni. Se ſi aggiugne a tali morti giuridiche il numero infinitamente maggiore di Eretici immolati, queſta parte del Mondo apparirà un vaſto palco coperto di Carnefici, e di Vittime circondato da Giudici, da Sbirri, e da Spettatori.

X.

Della pena di morte.

E' Già gran tempo, che ſi è detto, che un Uomo impiccato non produce alcun buon effetto, e che i caſtighi inventati per il bene della Società devono eſſere utili alla Società medeſima. E' evidente, che venti Ladri forti, e vigoroſi condannati a' lavori pubblici a vita, ſervono lo Stato per mezzo di un caſtigo, e che la loro morte non fa bene che al Boja, il quale è pagato per ammazzare gli Uomini in pubblico. In Inghilterra ſi puniſcono di rado i Ladri di pena di morte; ma ſi traſportano nelle Colonie. L'iſteſſo ſi fa ne' vaſti Stati della Ruſſia; e non è ſtata mai eſeguita alcuna Sentenza di morte ſotto

l'impero dell' Autocratrice Lisabetta. Caterina II., che l'è succeduta con un genio molto superiore seguita la medesima massima. I delitti non si sono punto moltiplicati per questa umanità, e accade quasi sempre che i colpevoli relegati in Siberia vi diventino Uomini dabbene. Si osserva l' istesso nelle Colonie Inglesi. Questa felice mutazione ci fa maraviglia; ma non vi è cos' alcuna di più naturale. Tali condannati sono forzati ad un lavoro continuo per vivere: le occasioni del vizio mancano ove è il travaglio, essi prendono moglie, e popolano. Forzate gli Uomini al lavoro, e li renderete persone oneste. Alla Campagna non si commettono i gran delitti fuori che quando vi sono troppe feste, che forzano l' uomo all' ozio, e lo conducono alla dissolutezza.

Un Cittadino Romano non era condannato a morire che per delitti intereſſanti la ſalute dello Stato. I noſtri primi Legislatori, e Padroni riſpettavano il ſangue de' loro Compatriotti; noi prodigalizziamo quello de' noſtri.

E' ſtata per lungo tempo agitata la delicata, e funeſta queſtione, ſe ſia permeſſo a' Giudici il punire di pena di morte in qnei caſi, ne' quali la legge non pronunzia eſpreſſamente l' ultimo ſupplizio. Queſta difficoltà fu ſolennemente dibattuta davanti l' Imperatore Arrigo IV., che giudicò (*), e deciſe non avere avuto, ne avere alcun Giudice queſto diritto.

(*) Bodino *de Republica* lib.III. cap.5.

Vi ſono degli affari criminali o impreviſti, o talmente complicati, o accompagnati da circoſtanze tanto bizzarre, che la Legge è ſtata forzata in più di un Paeſe a rilaſciare tali caſi ſingolari alla prudenza de' Giudici. Ma ſe ſi trova in effetto una cauſa, nella quale la Legge permette di far morire un' accuſato, ch' ella non ha condannato, ſi troveranno mille cauſe, nelle quali l' umanità più forte della Legge deve riſparmiare la vita di quelli, che la Legge medeſima ha conſacrati alla morte.

La Spada della Giuſtizia ſtà nelle noſtre mani; ma noi dobbiamo piuttoſto ſmuſſarla, che renderla più tagliente: ed il portarla nel fodero davanti a' Regi ci ſerve di avvertimento per tirarla fuori di rado.

Si ſono veduti de' Giudici che ſi compiacevano della effuſione del

ſangue umano; tale era Jeffrei in Inghilterra; tale era in Francia un Uomo chiamato per ſoprannome *Taglia-teſta*. Uomini ſimili non erano nati per la Magiſtratura; la natura li fece per eſſer Carnefici.

XI.

Della eſecuzione delle Sentenze.

BIſogna andare alla eſtremità della terra? Biſogna ricorrere alle Leggi della China per vedere quanto deve eſſere riſparmiato il ſangue degli Uomini? Son più di quattro mila anni, ch' eſiſtono i Tribunali di queſto Impero, e ſono ancora più di quattro mila anni, che non ſi eſeguiſce condanna contro un Villano alla eſtremità dell' Impero, ſenza mandare il ſuo proceſſo all' Imperatore, che lo pone tre volte

ſotto l' eſame di uno de' ſuoi Tribunali ; dopo di che egli firma la ſentenza di morte, o di permuta di pena, o di grazia completa (*).

Non cerchiamo degli eſempj tanto lontani, l' Europa n' è piena. In Inghilterra non ſi manda alla mor-

(*) L' Antore dello ſpirito delle Leggi, che ha ſeminato tante belle verità nella ſua Opera, pare che ſi ſia crudelmente ingannato, quando per ſoſtenere il ſuo principio, che il ſentimento vago dell' onore ſia il fondamento delle Monarchie, e la virtù ſia il fondamento delle Repubbliche, egli dice de' Chineſi ; „ io non ſo coſa ſia queſto onore appreſſo Popoli, che non vogliono agire, che a colpi di baſtone „. Da un ſimile trattamento, che lì ſi uſa verſo il popolaccio, e verſo degl' inſolenti, e furfanti, non ſe ne può certamente inferire, che la China non ſia governata da dei Tribunali, che veglino gli uni ſopra gli altri, e che non vi ſia un'eccellente forma di Governo.

morte alcun delinquente prima che il Rè non abbia firmata la sentenza; si fa l'istesso in Alemagna, ed in quasi tutto il Nord. Tal'era altre volte l'uso della Francia, e tale deve essere appresso tutte le culte Nazioni. La cabala, il pregiudizio, l'ignoranza possono dettare delle sentenze lungi dal Trono. I piccoli intrighi ignorati alla Corte non possono fare impressione sopra di lei, mentre i grandi oggetti la circondano. Il Consiglio Supremo è più accostumato agli affari, e più al disopra de' pregiudizj; l'abito di vedere tutto in grande lo rende meno ignorante, e più saggio, e vede meglio che una giustizia subalterna di Provincia, se il corpo dello Stato abbia bisogno, o nò di esempj severi. In fine quando la giustizia inferiore ha giudicato sopra la lettera della Legge, che può essere rigo-

gorosa, il Consiglio mitiga la Sentenza secondo lo spirito di tutta la Legge, ch' è di non immolare gli Uomini senza una evidente necessità.

XII.

Della Tortura.

TUtti gli Uomini essendo esposti agli attentati della violenza, o della perfidia detestano i delitti, de' quali possono esser vittime. Tutti si riuniscono a volere il castigo de' Rei principali, e de' loro complici, e tutti frattanto per una pietà impressa da Dio ne' nostri cuori si elevano contro le Torture, che si fanno soffrire agli accusati per estorcerne la confessione. La Legge non li ha ancora condannati, e nell' incertezza del loro delitto li s' infli-

fligge una pena molto più orribile della morte, che li si dà quando è certo che la meritano. Oh! io non so peranche se tu sei colpevole, per saperlo bisogna che io ti tormenti; e se sei innocente, io non purgherò le mille morti, che ti ho fatto soffrire invece di una sola che io ti preparavo! Ciascuno trema a questa idea. Io non dirò quì che S. Agostino esclami contro la tortura nella sua Città di Dio. Io non dirò che a Roma non si facesse subire ad altri che agli Schiavi, e che Quintiliano sovvenendosi che gli Schiavi sono Uomini, disapprovi simil barbarie.

Quando non vi fosse che una Nazione sopra la terra, che avesse abolito l' uso della tortura, se non vi sono più delitti appresso tal Nazione, che appresso un' altra, se per l' altra parte ella è più illuminata,

e più

e più florida dopo questa abolizione, il suo esempio deve seguirsi da tutto il resto del Mondo intero. Tutto è dunque deciso. De' Popoli che si piccano di essere culti, non si piccheranno di essere umani? Si ostineranno essi in una pratica disumana sul pretesto solo di essere in uso? Riservate almeno questa crudeltà per degli scellerati avverati, che averanno assassinato un Padre di famiglia, o il Padre della Patria; ricercate i loro complici: ma che un giovane, che averà commesso qualchè delitto, che non lascia alcuna traccia dopo di se, subisca la medesima tortura di un Parricida, non è una barbarie inutile? Io ho vergogna di aver parlato sopra questo soggetto dopo quel ciò che ne ha detto l' Autore de' Delitti, e delle Pene. Io devo ristringermi a desiderare, che si ri-

leg-

legga ſpeſſo l'Opera di queſto Amatore della Umanità.

XIII.

Di alcuni Tribunali di ſangue.

CHi crederebbe, che vi ſia ſtato un Tribunale Supremo più orribile della Inquiſizione coſtituito da Carlo Magno? Queſto era il giudizio di Weſtfalia altrimenti chiamato la Corte Vhemica. La ſeverità, o piuttoſto la crudeltà di queſta Corte giungeva tant'oltre, che arrivava a punire di pena di morte qualunque Saſſone, che aveſſe rotto il digiuno in Quareſima. La medeſima Legge fu ſtabilita in Fiandra, e nella Franca-Contéa ſul principio del diceſſetteſimo Secolo.

Gli Archivj di un piccolo angolo di paese chiamato San Clodio posto nelle più scoscese dirupi della Contéa di Borgogna conservano la sentenza, ed il processo di esecuzione di un povero Gentiluomo chiamato Claudio Guillon, al quale fu tagliata la testa nel dì 28. di Luglio 1629. Ridotto alla miseria, ed oppresso da una divorante fame mangiò in un giorno di magro un pezzo di carne di un Cavallo, ch' era stato ammazzato in un prato vicino, e questo fu il suo delitto. Egli fu condannato come un sacrilego. Se fosse stato ricco, e che avesse imbandito una Cena con una grossa spesa di Pesce piuttosto che dare da mangiare a dei poveri, che morivano di fame, sarebbe stato riguardato come un Uomo, che soddisfaceva a' suoi doveri. Ecco la pronuazia della sentenza del Giudice.

„Noi

„ Noi dopo aver veduto tut-
„ to il processo, e sentito il pare-
„ re de' Dottori di Legge, dichia-
„ riamo il detto Claudio Guillon
„ giustamente accusato, e convinto
„ di aver portato via della carne
„ di Cavallo ammazzato nel Prato
„ di questa Città, aver fatto cuo-
„ cere la detta carne il dì 31. di
„ Marzo giorno di Sabato, ed a-
„ verla mangiata „ ec.

Che razza di Dottori di Leg-
ge, che diedero il loro parere! Tali
avventure sono mai succedute ap-
presso i Topinamboux, ed appresso
gli Ottantoti? La Corte Vhemica
era molto più orribile: ma la Cor-
te Westfaliana diventò ancor più
terribile; ella delegava segretamen-
te de' Commissarj, che andavano
senza essere conosciuti in tutte le
Città di Alemagna, prendevano del-
le informazioni senza denunziarle

agli

agli accusati, li giudicavano senza sentirli: e bene spesso in mancanza di Carnefice il più giovane de' Giudici faceva l' uffizio di Boja, ed impiccava da se stesso (*) il condannato. Bisognò per sottrarsi agli assassinij di questa Camera ottenere delle lettere di esenzione, e de' salvicondotti dagli Imperatori, benchè alcune volte fossero inutili. Questa Corte di Omicidiarij non fu del tutto disciolta, cha da Massimiliano Primo; ella averebbe dovuto esserla nel sangue de' Giudici. Il Tribunale de' dieci a Venezia era in confronto di questa un' istituto di misericordia.

Qua-

(*) Vedete l'eccellente compendio della Storia Cronologica di Alemagna, e del diritto pubblico sotto l' anno 803.

Quali idee triſte non riſvegliano tali orrori, e tanti altri ſimili? Si può abbaſtanza piangere ſopra la natura umana? Vi ſono ſtati de' caſi, in cui è biſognato vendicarla.

XIV.

Della differenza delle Leggi politiche, e delle Leggi naturali.

IO chiamo Leggi naturali quelle, che la natura indica in tutti i tempi a tutti gli Uomini, per la conſervazione di quella giuſtizia, che la natura (che che alcuni ne dicano) ha impreſſa ne' noſtri cuori. Il furto, la violenza, l' omicidio, la ingratitudine verſo i benefattori, lo ſpergiuro commeſſo per nuocere, e non per ſoccorrere un' innocente, la coſpirazione contro la propria Patria ſono per tutto de' delitti evidenti

più, o meno ſeveramente caſtigati, ma ſempre giuſtamente.

Io chiamo Leggi politiche quelle Leggi fatte ſecondo il biſogno preſente o per render più ſolida la poteſtà, o per prevenire degl' infortunj.

Si teme, che il nemico non riceva delle notizie da una Città, ſi chiudono le porte, ſi proibiſce ad ognuno l' uſcir fuora da' ripari ſotto pena di morte.

Si teme una Setta nuova, che ſimulando in pubblico obbedienza a' Sovrani cabalizza ſecretamente la ſua ſottrazione a tale obbedienza; che predica, che tutti gli Uomini ſono eguali per ſottometterli egualmente a' ſuoi nuovi riti; che in fine, ſotto preteſto che ſia meglio obbedire a Dio, che agli Uomini, e che la Setta dominante ſia piena di ſuperſtizioni, e di cerimonie ri-

di-

dicole, vuole distruggere quel che è sacrosanto nello Stato; si delibera la pena di morte contro coloro, che col dogmatizzare pubblicamente in favore di tal Setta possono incitare il Popolo ad una sollevazione.

Due ambizìosi disputano un Trono, il più forte se ne impadronisce, e delibera la pena di morte contro i partigiani del più debole. I Giudici diventano gli strumenti della vendetta del nuovo Sovrano, e gli appoggi della sua autorità. Chiunqne avesse avuto delle relazioni con Carlo di Lorena a tempo di Ugo Capeto era in pericolo di essere condannato alla morte, se a caso non fosse stato potente.

Allorchè Riccardo secondo omicida di due suoi Nipoti fu riconosciuto Re d'Inghilterra, il Gran Jury fece squartare il Cavaliere Guglielmo Colinburn colpevole di ave-

re ſcritto a un amico del Conte dì Richemont, che faceva in quel tempo una leva di truppe, e che regnò dipoi ſotto nome di Enrico ſettimo. Si trovarono due linee ſcritte di ſua mano, ch' erano molto ridicole; e tanto baſtò per far morire quel Cavaliere con un' orribile ſupplizio. Le ſtorie ſon piene di ſimili eſempj di giuſtizia.

Il diritto delle rappreſaglie è ancora una di quelle Leggi ricevuta dalle Nazioni. Il voſtro nemico ha fatto impiccare uno de' voſtri bravi Capitani, che ha difeſo per qualche tempo un piccolo Caſtello rovinato contro un' intera armata. Uno de' ſuoi Capitani cade nelle voſtre mani, voi lo ſtimate un' Uomo virtuoſo, e lo amate, ma lo fate impiccare per rappreſaglia. Voi dite; queſta è la Legge; ch' è l' iſteſſo che dire, che ſe il voſtro nemico

ſi è imbrattato di un' enorme delitto, biſogna che voi ne commettiate un' altro.

Tutte queſte leggi di una politica ſanguinaria non hanno che un tempo, e non ſono vere Leggi perchè ſono paſſeggere. Elle ſi aſſomigliano alla neceſſità, in cui qualche volta ſi ſon trovati gli Uomini per un' eſtrema fame a mangiare degli Uomini. Non ſe ne mangia più da che vi è del pane.

XV.

Del delitto di alto tradimento. Di Tito Oates, e della morte di Agostino di Thou.

SI chiama alto tradimento un attentato contro la Patria, o contro il Sovrano, che la rappresenta. Chi commette tale attentato è riguardato come un Parricida, dunque un' attentato simile non deve estendersi fino a' quei delitti, che non si approssimano al parricidio. Poichè se voi trattate come un' alto tradimento un furto commesso in una Casa dello Stato, una concussione, o un discorso sedizioso, voi diminuite quell' orrore, che deve ispirare il delitto di alto tradimento, di Lesa Maestà.

Non biſogna, che vi ſia niente di arbitrario nella idea, che ſi forma de' gran delitti. Se voi mettete un furto fatto ad un Padre dal ſuo figlio, una imprecazione di un figlio contro ſuo padre, nel rango de' parricidi, voi rompete i legami dell' amore filiale. Il figlio non riguarderà più ſuo Padre, che come un Padrone terribile. L' eceſſo nelle Leggi tende alla diſtruzione delle Leggi.

Ne' delitti ordinarj la Legge d' Inghilterra è favorevole all' accuſato; ma in quelli di alto tradimento gli è contraria. Il Geſuita Tito Oates eſſendo ſtato interrogato giuridicamente nella Camera de' Comuni, ed avendo aſſerito con giuramento di non avere altro da dire, accusò dipoi il Segretario del Duca d'York, ſucceſſivamente Jacopo II., e molte altre perſone di al-

entrata nel capo degli Uomini.

Le Leggi d'Inghilterra non riguardano come colpevoli di una cospirazione quelli, che la sanno, e non la rivelano. Suppongono il delatore tanto infame, quanto il cospiratore è colpevole. In Francia sono puniti di morte quelli che sanno una cospirazione, e non la denunziano. Luigi XI., contro il quale spesso si cospirava, promulgò questa legge terribile. Un Luigi XII., un'Enrico IV. non l'averebbero mai immaginata.

Una simile Legge non solamente forza un'Uomo dabbene ad essere delatore di un delitto, che potrebbe prevenire con de' saggi consigli, e colla sua fermezza, ma ella lo espone ancora ad essere punito come calunniatore, perchè può succedere, che i congiurati prendano tali misure da non potere esser convinti.

Tale fu precifamente il cafo del rifpettabile Agoftino di Thou Configliere di Stato figlio del folo buono Iftorico di cui la Francia poteva vantarfi, uguale a Guicciardino per i fuoi lumi, e forfe fuperiore per la fua imparzialità.

La cofpirazione era tramata molto più contro il Cardinale di Richelieu, che contro Luigi XIII. Non fi trattava punto di dar nelle mani de' nemici la Francia; poichè il fratello del Re principale autore di tal complotto non poteva avere quefto fine per effer egli erede prefuntivo, non effendovi fra lui, ed il trono, che un fratello maggiore fpirante, e due figli in fafce.

Di Thou non era colpevole nè davanti a Dio, ne davanti agli Uomini. Uno degli Agenti dell' unico fratello del Re, del Duca di Bouillon Principe fovrano di Sedan,

e del grande Scudiere d' Effiat St. Mars, aveva comunicato a voce il piano del complotto al Consigliere di Stato. Questi andò a trovare il gran Scudiere St. Mars, e fece quanto potette per distornarlo da tale impresa con dimostrarlene le difficoltà. Se egli avesse denunziato i cospiratori, non averebbe avuta alcuna prova contro di loro, e sarebbe stato ripulsato dalla negativa dell' Erede presuntivo della Corona, da quella di un Principe Sovrano, da quella del favorito del Re, e finalmente dalla esecrazione pubblica: sicchè si esponeva ad esser punito come un vile calunniatore.

Il Cancelliere Seguier se ne persuase nel confronto fatto di Thou col gran Scudiere. In questo confronto disse di Thou a St. Mars queste precise parole: *ricordatevi, Signore, che non è passato alcun gior-*

giorno, che io non vi abbia parlato di questo trattato per dissuadervene. St. Mars confessò questa verità. Di Thou dunque meritava una ricompensa anzichè la morte nel tribunale della equità umana. Meritava almeno, che il Cardinale di Richelieu lo risparmiasse, ma la umanità non era la sua virtù. Questo caso è qualchè cosa di più del *summum jus summa injuria*. La sentenza di morte di questo Uomo dabbene porta *per avere avuta cognizione, e partecipazione delle dette cospirazioni*: ma non dice per non averle rivelate. Pare che sia delitto la scienza di un delitto, e che sia degno di morte chi ha tale scienza per avere degli occhi, e degli orecchi.

Tutto ciò che si può dire di tal sentenza si è ch'essa non fu proferita per giustizia, ma da de' Commissarj. La Lettera della Legge era pre-

precisa. Appartiene non solamente a' Giurisconsulti, ma a tutti gli Uomini giudicare, se lo spirito della legge fosse, o nò pervertito. E' bensì una trista contradizione il vedere che un piccolo numero di Uomini faccia morire come delinquente colui, che tutta una Nazione giudica innocente.

XVI.

Della rivelazione per la Confessione.

JAurigny, e Baldassarre Gerard assassini del Principe di Orange Guglielmo I., il Domenicano Jacopo Clement, Chatel, Ravaillac, e tutti gli altri parricidi di quel tempo, si confessarono prima di commettere i loro delitti. Il fanatismo in quei secoli deplorabili era arrivato a un tal' eccesso, che la con-

confeſſione era un obbligo di più a rendere conſumata la loro ſceleratezza; la quale diventava ſacra perchè la confeſſione era un Sacramento.

Strada medeſimo dice, che Jaurigny *non ante facinus aggredi ſuſtinuit quam expiatam nexis animam apud Dominicanum Sacerdotem cæleſti pane firmaverit*. „ Jaurigny
„ non osò intraprendere tal'atto ſen-
„ za aver fortificato col pane ce-
„ leſte la ſua anima purgata colla
„ confeſſione a' piedi di un Dome-
„ nicano „.

Si vede dall'eſame di Ravaillac, che queſto sfortunato uſcendo da' Paſticcieri per volere entrare ne'Geſuiti, ſi era indirizzato al Geſuita di Aubigni; a cui dopo avergli parlato di molte apparizioni, che aveva avute, moſtrò un coltello, nella lama del quale era impreſſo un

cuo-

cuore, ed una croce, dicendo al Gesuita queste precise parole: *Questo cuore indica, che il cuore del Rè deve essere portato a fare la guerra agli Ugonotti*..

Forse se il Gesuita di Aubigny avesse avuto tanto di zelo, e di prudenza per fare sapere al Re queste parole, forse s'egli avesse dipinto l'Uomo, che le aveva pronunciate, il migliore de' Regi non sarebbe stato assassinato.

Il venti di Agosto dell' anno 1610. tre mesi dopo la morte di Enrico IV., le di cui ferite toccavano il cuore di tutti i Francesi, l' Avvocato Generale Servin richiese i Gesuiti a sottoscrivete i seguenti quattro articoli.

1. Che il Concilio è superiore al Papa.

2. Che il Papa non può privare il Rè di alcuno de' suoi diritti per mezzo della scomunica.

3. Che gli Ecclesiastici sono del tutto soggetti al Re come gli altri.

4. Che un Prete, che scuopre in confessione una cospirazione contro il Re, e lo Stato, deve rivelarla a' Magistrati.

Il 22. il Parlamento fece un decreto, col quale proibiva a' Gesuiti il fare le Scuole prima di aver firmato i predetti quattro articoli. Ma la Corte di Roma era allora sì potente, e quella di Francia tanto debole, che questo decreto rimase inutile.

E' da osservarsi per altro, che mentre la Corte di Roma non voleva, che si rivelasse la Confessione quando si trattava della vita de' Sovrani, obbligava i Confessori a denunziare agl' inquisitori coloro, che fossero accusati in confessione dalle loro Penitenti di averle sedotte, e di a-

verne abusato. Paolo IV., Pio IV., Clemente VIII., Gregorio XV. ordinarono queste rivelazioni. Questa era un' insidia molto imbarazzante per i Confessori, e per le Penitenti, ed era il fare di un Sacramento un registro di delazioni, ed anche di sacrilegi. Poichè secondo gli antichi Canoni, e specialmente per disposizione del Concilio Lateranense tenuto sotto Innocenzo III. ogni Prete che rivela una confessione di qualunque natura si sia, deve essere interdetto, e condannato ad un carcere perpetuo.

Ma vi è anche di peggio. Quattro Papi nel 16., e 17. Secolo ordinano la rivelazione di un peccato d' impurità, e non permettono quella di un parricidio. Una Donna confessa, o suppone nel Sacramento avanti un Carmelitano, che un Francescano l' ha sedotta; il Carmelitano

no deve denunziare il Francescano. Un' assassino fanatico credendo servire Iddio nell' ammazzare il suo Principe, va a consultare un Confessore sopra questo caso di coscienza; il confessore diviene sacrilego, se salva la vita al suo Sovrano.

Una simile contradizione assurda, ed orribile è una fatale conseguenza della continua opposizione che regna da tanti secoli fra le Leggi Ecclesiastiche, e le Leggi Civili. Il Cittadino si trova in cento occasioni stretto fra il sacrilegio, ed il delitto di alto tradimento, e le regole del bene, e del male sono seppellite in un caos, da cui non si sono per anche tratte fuori.

La confessione de' suoi falli è stata autorizzata in ogni tempo appresso quasi tutte le Nazioni. Ognuno si accusava ne' misterj di Orfeo, d' Iside, di Cerere, di Samo-

tracia. Gli Ebrei facevano la confessione de' loro peccati nel giorno della espiazione solenne, e mantengono tuttavia questo uso. Un penitente sceglie il suo confessore, il quale diviene a vicenda suo penitente, e ciascuno dopo l'altro riceve dal suo compagno trentanove colpi di sferza nel tempo che recita tre volte la formula di confessione consistente in tredici parole, e che per consequenza non articola cos' alcuna di particolare.

Alcuna di queste confessioni non entrò giammai ne' dettagli, ne servì di pretesto a consultazioni segrete, che alcuni penitenti fanatici hanno fatto qualche volta per aver diritto di peccare impunemente, ma questo metodo è pernicioso perchè corrompe una salutare istituzione. La Confessione, ch' era il più gran freno de' delitti, è più volte di-

divenuta ne' tempi di ſeduzione, e di turbolenze un' incoraggimento al delitto medeſimo, ed è probabile che per tutte queſte ragioni tante Società Criſtiane abbiano abolito una pratica così ſanta, la quale ſia ſembrata loro tanto pericoloſa quanto utile.

XVII.

Della falſa Moneta.

IL delitto di falſificare la moneta è conſiderato come delitto di alto tradimento di ſecondo grado, e con giuſtizia; poiche è l' iſteſſo il tradire lo Stato che il rubare a tutti i particolari dello Stato. Si domanda, ſe un Negoziante, che fa venire delle verghe di America, e le converte in buona moneta coniata in Caſa ſua propria, ſia colpevole

di alto tradimento, e ſe meriti la morte? In quaſi tutti i Regni vien condannato all' ultimo ſupplizio; eppure egli non ha rubato ad alcuno; anzi ha fatto il bene dello Stato, mentre gli ha procurato una più gran circolazione di ſpecie: Ma egli ſi è arrogato il diritto del Sovrano, ed ha rubato quel piccolo lucro, che il Re ricava ſopra la moneta. Egli ha fabbricato ſpecie buone, ma eſpone i ſuoi immitatori alla tentazione di farne delle cattive. La morte certamente è troppo. Io ho conoſciuto un Giuriſconſulto, che voleva, che ſi condannaſſe un ſimil colpevole come un Uomo abile, ed utile a lavorare alla Zecca del Rè co' ferri a' piedi.

XVIII.

Del furto domestico.

NE' Paesi, ove un piccolo furto domestico è punito colla morte, tal castigo sproporzionato non è egli dannosissimo alla Società? non è egli ancora un' invito a rubare? poichè se succede, che un Padrone dia in mano della giustizia il suo Servitore per un furto leggiero, e che questo disgraziato sia punito della pena di morte, tutto il vicinato prende in orrore questo Padrone; ed allora si sente che la natura è in contradizione colla Legge, e che per conseguenza la Legge non vale niente.

Che succede dunque? i derubati non volendo tirarsi addosso l'opprobrio, si contentano di man-

dare fuori della loro Casa i loro servitori, e questi vanno a rubbare altrove, e si accostumano a' latrocinj. Essendo la pena di morte la medesima per un piccolo latrocinio, che per un furto considerabile, è evidente, che cercheranno a rubare molto.

Ma se la pena è proporzionata al delitto, se il ladro domestico è condannato a' lavori pubblici, il Padrone allora lo denunzierà senza scrupolo; la denunzia sarà senza vergogna, ed il furto meno frequente. Tutto coincide a provare questa verità, che una legge rigorosa produce talvolta i delitti.

XIX.

Del Suicidio.

IL famoso Du Verger di Hauranne Abate di S. Cirano riguardato come il fondatore di Porto-Reale scrisse verso l'anno 1608. un trattato sopra il Suicidio (*), ch'è divenuto uno de' Libri più rari dell' Europa.

„ Il Decalogo, dice egli, co-
„ manda il non ammazzare. L'o-
„ micidio di se stesso pare essere
„ compreso in questo precetto ugual-
„ mente che l' omicidio del prossi-
„ mo. Ma se vi sono de' casi, ne'
„ quali è permesso di ammazzare il
„ suo

[*] Fu impresso in 12. a Parigi appresso Toussaints di Brai nel 1609. con privilegio del Re: deve essere nella Biblioteca di S. M.

„ ſuo proſſimo, vi ſono parimente
„ de' caſi, ne' quali è permeſſo di
„ ammazzare ſe ſteſſo.

„ Non ſi deve attentare alla
„ propria vita che dopo aver con-
„ ſultata la ragione. L' autorità
„ pubblica ſoſtituita in luogo di
„ Dio può diſporre della noſtra vi-
„ ta. La ragione dell' Uomo è un
„ raggio della eterna luce; e può
„ eſſere in luogo della ragione di
„ Dio „.

S. Cirano eſtende tanto queſto argumento, che ſi può prendere per un puro ſofiſmo. Ma quando egli viene alla ſpiegazione, ed a' dettagli ſi rende più difficile il riſpondergli
„ ſi può, dic' egli, ammazzarſi per
„ il bene del ſuo Principe, della
„ ſua Patria, e de' ſuoi Parenti „.

Non ſi potevano in effetto condannare i Codri, ed i Curzi. Non vi è ſtato alcun Sovrano, che ab-

bia

bia ardito punire la famiglia di un' Uomo, che si fosse sacrificato per lui; che dico io? che non abbia quella piuttosto ricompensata. San Tommaso avanti S. Cirano aveva detto la cosa medesima. Ma non vi è bisogno nè di Tommaso, nè di Bonaventura, nè di Hauranne per sapere che un Uomo, che muore per la sua Patria, è degno de' nostri elogi.

L' Abbate di S. Cirano conchiuse, ch'era permesso di fare per se ciò ch' era bene di fare per un' altro. Sappiamo abbastanza ciò ch' è stato allegato in Plutarco, in Seneca, in Montagne, ed in cento altri Filosofi in favore del Suicidio. Io non pretendo mica fare l' apologia di una azione che le leggi condannano, ma nè l'antico Testamento, nè il nuovo hanno proibito all'Uomo l' uscire di vita quando non

può più ſopportarla. Non vi è Legge Romana, che condanni la morte di ſe ſteſſo. All' incontro vi è la Legge dell' Imperatore Marco Antonino, che non fu mai revocata, ed eccone il diſpoſto di eſſa

(*) Che ſe voſtro padre, o il vo-
„ ſtro fratello ſenza eſſere prevenu-
„ to da alcun delitto ſi ammazzi
„ o per ſottrarſi a' dolori, o per
„ noja della vita, o per diſpera-
„ zione, o per demenza, il ſuo
„ teſtamento ſia valido, e ſucceda-
„ no ad eſſo gli Eredi inteſtati „.

Malgrado queſta legge umana de' noſtri Maeſtri noi rendiamo infame la memoria di colui, che ſi è data volontariamente la morte, e per quanto è in noi diſonoriamo la ſua famiglia. Noi puniſchiamo il

(*) *Cod. de bonis eorum qui ſibi mortem. l.3. ff. eod.*

il figlio di aver perduto il Padre, e la Vedova di essere rimasta priva del suo Marito. Si confiscano ancora i beni del morto, ch'è l'istesso che rapire il patrimonio de' viventi, a' quali appartiene. Tal costume, e molti altri ancora, è derivato dal nostro Diritto Canonico, che priva della sepoltura chi muore di una morte volontaria. Da ciò si conclude, che non si può succedere nella eredità di un' Uomo, che si giudica non avere diritto a' beni del Cielo. Il Diritto Canonico al titolo *de pœnitentia* assicura, che Giuda commesse un peccato più grande nello strangolarsi, che nel vendere il Nostro Signore Gsù Cristo.

XX.

Di una ſpecie di mutilazione.

SI trova nel Digeſto una Legge (*) di Adriano che determina pena di morte contro i Medici che fanno degli Eunuchi o levandoli i teſticoli, o infrangendoli. Si confiſcavano ancora per diſpoſizione di queſta Legge i beni di quelli, che ſi facevano in tal forma mutilare. Si ſarebbe potuto punire Origene, che ſi ſottopoſe a queſta operazione per aver interpetrato rigoroſamente queſto paſſo di San Matteo: *Beati quelli che ſi ſono caſtrati per il Regno de' Cieli.*

Le

[*] *Ad L. Corneliam de Sicariis.*

Le cose cambiarono di aspetto sotto i successivi Imperatori, che adottarono il lusso Asiatico, e spezialmente nel basso Impero di Costantinopoli, ove si veddero degli Eunuchi diventar Patriarchi, e Comandanti di Armata.

Oggigiorno si costuma a Roma il castrare i fanciulli per renderli degni di esser Musici del Papa di maniera che *castraro*, *e musico del Papa* sono diventati sinonimi. Non è molto tempo che si vedeva a Napoli a lettere di scatola scritto sopra la porta di certi Barbieri, *qui si castrano maravigliosamente i putti.*

XXI.

Della confiscazione annessa a tutti i delitti, de' quali si è parlato.

E' Massima ricevuta nel Foro, *chi confisca il corpo confisca i beni*; massima ch' è in vigore ne' Paesi, ove l' uso è sostituito alla Legge. Ond' è, che vi si fanno morire di fame i figliuoli di quelli, che hanno volontariamente terminato i loro tristi giorni come i figliuoli degli Omicidi. Così una famiglia intera è punita in tutti i casi per il fallo di un solo Uomo.

In tal guisa sono costretti a mendicare il loro pane la Moglie, ed i figli di colui, che sarà stato condannato alla galera a vita per una sentenza arbitraria o per aver dato ri-

ricetto in Casa sua a un Predicanto, o per aver ascoltato il suo discorso in qualche caverna, o in qualche deserto (*).

Un tale Giurisprudenza, che consiste a rapire il nutrimento agli Orfani, ed a dare ad un Uomo le altrui sostanze fu incognita in tutto il tempo della Repubblica Romana. Silla la introdusse nelle sue proscrizioni; ma bisogna confessare, che una rapina inventata da Silla non era un' esempio da seguitarsi. Una tal Legge che sembrava dettata dalla disumanità, ed avarizia non fu seguitata nè da Cesare, nè dal buono Imperatore Trajano, nè dagli Antonini, de' quali tutte le Nazioni pronunziano il nome con rispetto, e

G con

(*) Vedete l'Editto del 1724. 14. Maggio pubblicato a sollecitazione del Cardinale di Fleury, e rivisto da lui.

con amore. Sotto Giuſtiniano finalmente la confiſcazione non ebbe luogo, che nel delitto di leſa Maeſtà.

Pare, che ne' tempi dell' Anarchia feudale i Principi, ed i Signori non eſſendo troppo ricchi cercaſſero ad aumentare il loro teſoro per mezzo delle condanne de' loro Sudditi, e che ſi faceſſero un' entrata del delitto. Le leggi eſſendo appreſſo loro arbitrarie, ed ignorata la Giuriſprudenza Romana, prevalſero i coſtumi o bizzari, o crudeli. Ma oggi giorno, che la potenza de' Sovrani è fondata ſopra ricchezze immenſe, e ſicure, il loro teſoro non ha biſogno d' ingroſſarſi co' deboli avanzi di una diſgraziata famiglia; e per l' ordinario ſon dati al primo, che li domanda. Ma ha dritto un Cittadino d' ingraſſarſi co' reſti del ſangue di un' altro Cittadino?

La Confiscazione non è ammessa in quei Paesi, ove si è stabilito il diritto Romano, fuori che nel distretto del Parlamento di Tolosa. Non è neppure ammessa in alcuni Paesi costumieri, come il Borbonese, il Berri, il Maine, il Poitou, la Bretagna, o almeno essa rispetta gl' immobili. Era già stabilita a Calais, ma gl' Inglesi l' abolirono quando ne divennero padroni. E' cosa strana, che gli abitanti della Capitale vivano sotto una legge più rigorosa di quella, sotto la quale vivono gli abitanti delle piccole Città: ma tutto questo prova, che la Giurisprudenza è stata per l' ordinario stabilita a caso, senza regolarità, senza uniformità nella stessa guisa appunto che si erigono i tugurj in un Villaggio.

Chi crederebbe, che nell' anno 1673. nel più bel Secolo della Fran-

tia l' Avvocato Omer Talon avesse parlato in pieno Parlamento sul proposito di una Damigella di Canillac? (*)

„ Nel Cap. 13. del Deuteronomio Dio disse, se tu ti ritrovi
„ in una Città, ed in un luogo,
„ ove regni l'idolatria, metti tutto
„ a fil di Spada senza eccezzione di
„ età, di sesso, e di condizione.
„ Raccogli nelle Piazze pubbliche
„ tutte le spoglie della Città, bruciala tutta intera colle sue spo-
„ glie, che non vi resti di questo
„ luogo di abominazione, che un
„ monte di cenere. In una parola
„ fanne un sacrifizio al Signore, e
„ guarda che non resti nelle tue
„ mani niuna cosa di questo luogo
„ escrando.

„ An-

(*) Giornale del Palazzo tom. I. pag. 444.

„ Ancora nel delitto di lesa
„ Maestà il Re era padrone de' beni,
„ ed i figliuoli ne rimanevano privi.
„ Essendo stato processato Naboth,
„ *quia maledixerat Regi*, il Re A-
„ chab s' impossessò della sua eredi-
„ tà. David avvisato, che Miphi-
„ bozeth era intruso nella ribellio-
„ ne, diede tutti i suoi beni a Siba
„ che ne fu il delatore : *tua sunt*
„ *omnia quæ fuerunt Miphibozeth* „.

Si tratta di sapere chi succederà ne' Beni della Damigella di Canillac, beni altra volta confiscati sopra il di lei Padre, e concessi dal Rè ad una Guardia del Tesoro Reale, e successivamente dati dalla Guardia del Tesoro Reale alla testatrice. In questa Causa di una figlia di Auvergne un Avvocato generale si prevale del fatto di Achab Re di una parte della Palestina, che confiscò la Vigna di Naboth, dopo avere assas-

 si-

ſinato il proprietario colla Spada della giuſtizia; azione abominevole ch' è paſſata in proverbio per iſpirare agli Uomini l' orrore della uſurpazione. Certamente la Vigna di Naboth non aveva alcun rapporto colla eredità della Damigella di Canillac. Il Parricidio, e la confiſcazione de' beni di Miphibozeth nipote del Re Saul, e figlio di Gionata amico, e protettore di David non hanno un' affinità maggiore col Teſtamento di queſta Damigella.

Dagli Uomini appunto ſtimati nella loro sfera è ſtata trattata la Giuriſprudenza con una ſimile pedanterìa, con tali citazioni fuor di propoſito, con una ignoranza dei primi principj della natura umana, e con tali pregiudizj mal concepiti, e male applicati. Si laſcia a' Lettori il dire da per ſe ſteſſi ciò ch' è ſupefluo, che ſe li dica.

XXII.

Della procedura criminale, e di alcune altre forme.

SE un giorno Leggi umane mitigassero in Francia alcuni usi troppo rigorosi senza render per altro più frequenti i delitti; si potrebbe sperare di avere ancora qualche riforma di procedura negli articoli, ne' quali i Compilatori hanno mostrato un zelo troppo severo. Pare che l' ordinanza criminale in molti punti non sia stata diretta, che alla perdita degli accusati. Questa è la sola Legge, che sia uniforme in tutto il Regno; ma non dovrebbe ella essere ancora tanto favorevole all' innocente, quanto terribile al reo? In Inghilterra una semplice cattura fatta male a pro-

posito è riparata dal Ministro, che l'ha ordinata. Ma in Francia un' innocente, ch' è stato posto nelle carceri, che ha sofferto la tortura non ha la consolazione di sperare la refezione di alcun danno contro veruna persona. Egli resta disonorato per sempre nella Società. L'innocente disonorato! e perchè? perchè egli è stato torturato! dovrebbe piuttosto eccitare la pietà, ed il rispetto. La ricerca de' delitti esige de' rigori; questa è una guerra, che la giustizia umana fa alla malignità: ma anche nella guerra si usa della generosità, e della compassione. Il bravo guerriero è compatiscente; e l' Uomo di legge deve esser barbaro?

Confrontiamo solamente quì in alcuni punti la procedura criminale de' Romani colla nostra.

Appresso i Romani i Testimonj erano sentiti pubblicamente presente l'accusato, il quale poteva rispondergli, interrogarli da se stesso, o porli davanti un'Avvocato. Questa procedura era nobile, e franca, e respirava la magnanimità Romana.

Appresso di noi tutto si fa segretamente. Un sol Giudice col suo Cancelliere sente ciaschedun testimone l'uno dopo l'altro. Una pratica simile stabilita da Francesco I. fu autorizzata da' Commissarj, che compilarono l'Ordinanza di Luigi XIV. nel 1670., uno sbaglio solo ne fu la causa.

Nel leggere il titolo del Codice de *Testibus* si credè, che quelle parole (*) *testes intrare judicii secre-*

tum

(*) Vedete Bornier tit.6. art.11. delle informazioni.

tum ſignificaſſero, che i teſtimoni doveſſero interrogarſi in ſegreto. Ma *ſecretum* ſignifica quì il banco del Giudice. *Intrare ſecretum* per dire, parlare ſegretamente non ſarebbe latino. Queſto fu un ſollecismo che fece parte della noſtra Giuriſprudenza.

I Teſtimoni ſono per l' ordinario della lega del Popolo, ed a' quali il Giudice rinchiuſo con loro può far dire quello che vuole. Tali teſtimoni ſono ſentiti per la ſeconda volta in ſegreto; e ſe dopo queſto eſame ſi ritrattano ne' loro depoſti, o ſe ſon varj nelle circoſtanze eſſenziali, ſono puniti come falſi teſtimoni. E perciò un' uomo ſemplice, che non ſa eſprimerſi, ma avendo il cuore retto, e ſovvenendoſi, ch' egli ha detto troppo, o troppo poco, che ha male inteſo il Giudice, o che il Giudice lo ha male in-

inteso è costretto sovente a sostenere una falsa testimonianza dal solo timore di essere trattato come testimone falso, e punito come uno scelerato, se volesse revocare per un principio di giustizia ciò che ha deposto.

Se fugge, si espone ad essere condannato, o sia stato, o non sia stato provato il delitto. Alcuni Giurisconsulti, per dire il vero, hanno sostenuto che il contumace non debba essere condannato, se non è chiaramente provato il delitto. Ma altri Giurisconsulti meno illuminati, e forse più seguitati sono stati di contraria opinione; essi hanno avuto il coraggio di sostenere che la fuga dell'accusato era una prova del delitto; che il disprezzo, che dimostrava per la giustizia nel ricusare di comparire meritava l'istesso castigo, che s'egli fosse convinto. In

tal forma ſecondo la ſetta de' Giu-
riſconſulti, che il Giudice averà ab-
bracciata, l'innocente ſarà aſſoluto,
o condannato.

E' un grande abuſo nella Giu-
riſprudenza Franceſe il prendere il
più delle volte per legge i delirj,
e gli errori alcune volte crudeli di
Uomini ſenza ſuffragio, che hanno
dato i loro ſentimenti per Leggi.

Sotto il Regno di Luigi XIV.
ſi fecero due Ordinanze, che ſono
uniformi in tutto il Regno. Nella
prima che ha per oggetto la pro-
cedura civile, è proibito a' Giudici
il condannare in materia civile,
quando la domanda non è provata;
ma nella ſeconda, che regola la
procedura criminale, non ſi dice
che per mancanza di prove l'accu-
ſato ſia licenziato. Coſa ſtrana! la
Legge dice che un Uomo, contro
di cui è moſſo un giudizio civile
per

per un credito, non ſia condannato ſe non nel caſo che reſti giuſtificato il debito; ma ſe ſi tratta della vita ſi riduce ad una controverſia forenſe il ſapere ſe ſi deva condannare il contumace quando il delitto non è provato; e la Legge nulla riſolve.

Quando l'accuſato ha preſo la fuga, voi cominciate dal prendere, ed inventariare tutti i ſuoi beni, e non aſpettate che il proceſſo ſia terminato. Voi non avete per anche alcuna prova; voi non ſapete ancora s'egli ſia innocente, o colpevole; e voi cominciate da fargli ſoffrire delle ſpeſe immenſe!

Queſta è una pena, dite voi, colla quale va punita la ſua diſobbedienza al mandato di cattura. Ma non lo forza a queſta diſobbedienza l'eſtremo rigore della voſtra pratica criminale?

E' accuſato un Uomo di un delitto? Voi lo ponete ſubito in una carcere orribile; non gli permettete la communicazione con alcuna perſona; lo caricate di ferri, come ſe lo aveſte di già giudicato colpevole. I teſtimoni, che depongono contro di lui, ſono eſaminati in ſegreto. Eſſo non li vede che un momento al confronto: avanti di ſentire i loro depoſti deve allegare i mezzi delle ripulſe, ch' egli ha contro di loro, e biſogna circoſtanziarli: Biſogna che nel medeſimo iſtante nomini tutte le perſone, che poſſono verificare tali mezzi; e non è più ammeſſo alle ripulſe dopo la lettura de' depoſti. S' egli moſtra a' teſtimoni, o che hanno eſagerato alcuni fatti, o che ne hanno omeſſi alcuni altri, o che ſi ſono ingannati ne' loro dettagli, il timore del ſupplizio li farà perſiſtere nel loro ſper-

giu-

giuro. Se i teſtimoni depongono differentemente da quello che l' accuſato ha detto ne' ſuoi eſami ſopra alcune circoſtanze, ciò ſervirà a' Giudici, o ignoranti o prevenuti per condannare un innocente.

Qual è quell' Uomo, che non ſia ſpaventato da una tal procedura? qual è l' Uomo giuſto, che poſſa aſſicurarſi di non ſuccumbervi? O Giudici! volete voi, che l' innocente accuſato non prenda la fuga? facilitategli i mezzi di difenderſi.

La Legge pare che obblighi il Magiſtrato a portarſi verſo l' accuſato piuttoſto da nemico, che da Giudice. Il Giudice è padrone di ordinare (*) il confronto dell' accuſato col teſtimone, o di ometterlo.

Co-

(*) E *ſe il biſogno lo richiede*, *confrontare* dice l' ordinanza del 1670. art.1. tit.15.

Come una coſa tanto neceſſaria quanto è il confronto può eſſere arbitraria?

Pare che l' uſo in queſto punto ſia contrario alla Legge ch' è equivoca; vi è ſtato ſempre il confronto, ma il Giudice non confronta ſempre tutti i teſtimoni, omette il più delle volte quelli, che ſecondo lui non aggravano conſiderabilmente l' accuſato: mentre quel teſtimone, che non ha depoſto contro l' accuſato nell' informativo, può deporre in ſuo favore nel confronto. Il teſtimone può eſſerſi ſcordato di alcune circoſtanze favorevoli all' accuſato; il Giudice ancora può non aver ſentito il valore di tali circoſtanze, ed aver perciò tralaſciato di ſcriverle. E' dunque importantiſſimo che ſi confrontino tutti i teſtimoni coll' accuſato, e che tal confronto non ſia arbitrario.

Se si tratta di un delitto, l'accusato non può avere Avvocato; prende allora il partito della fuga, ed a questa lo incitano tutte le massime del Foro: ma se fugge, può essere condannato tanto nel caso di delitto provato, che di delitto non provato. Un uomo pertanto, a cui si domanda il pagamento di un credito, non può essere condannato se non nel caso che sia giustificato il suo debito; laddove trattandosi della vita può essere condannato nel caso che non sia provato il delitto. Dunque la Legge averebbe stimato più la roba, che la vita! O Giudici! consultate il pietoso Antonino, ed il buon Trajano; essi proibiscono la condanna degli assenti (*).

H Ma

(*) Digesto Legge I. tit. *de absentibus*, e l.5. tit. *de pœnis*.

Ma che! la vostra Legge permette che un concussionario, un fallito fraudolento abbia ricorso al ministero di un Avvocato, ed un Uomo di onore è privato di tal soccorso! Se vi può essere una sola occasione, in cui un innocente si giustificherebbe col ministero di un Avvocato, non è egli chiaro, che la Legge che lo priva è ingiusta?

Il primo Presidente di Lamoignon diceva contro tal Legge, che „ l' Avvocato, o il consiglio da „ darsi agli accusati non è un pri- „ vilegio accordato dalle ordinan- „ ze, nè dalle Leggi; ma una li- „ bertà acquistata per il diritto na- „ turale, che è più antico di tutte „ le Leggi umane. La natura in- „ segna ad ogni Uomo, ch' egli de- „ ve ricorrere a' lumi altrui quan- „ do non ne ha tanti per condursi „ da se stesso, e domandar soccorso

„ se

„ ſe non ſi ſente baſtantemente for-
„ te per difenderſi. Le noſtre or-
„ dinanze hanno tolto agli accuſati
„ tanti vantaggi, ch' è ben giuſto
„ di conſervar loro ciò che li reſta,
„ e principalmente l'Avvocato, che
„ ne fa la parte la più eſſenziale.
„ Che ſe ſi vuole paragonare la
„ noſtra procedura a quella de'Ro-
„ mani, e delle altre Nazioni, ſi
„ troverà che la più rigoroſa è
„ quella, che ſi oſſerva in Francia,
„ in particolare dopo l'Ordinanza
„ del 1539. *Proceſſo verb. dell' Ord.*
„ p. 163. „.

Queſta procedura è molto più rigoroſa dopo l'Ordinanza del 1670. ella ſarebbe ſtata più dolce, ſe il più gran numero de' Commiſſarj aveſſe penſato come il Sig. di Lamoignon.

Il Parlamento di Toloſa ha un' uſo molto ſingolare nelle prove

per teſtimoni. Si ammettono altrove delle mezze prove, che in fondo non ſono, che dubbj; poichè ſi ſa non eſſervi mezze verità. Ma a Toloſa ſi ammettono i quarti, e gli ottavi di prove. Vi ſi può riguardare per eſempio, un *ſentito dire*, come un quarto, un' altro *ſentito dire* più vago come un ottavo; di maniera che otto rumori, che non ſono che un' eco di un rumore mal fondato, poſſono diventare una prova completa; ed appreſſo a poco ſu queſto principio Gio. Calas fu condannato alla Ruota. Le Leggi Romane volevano delle prove *luce meridianâ clariores*.

XXIII.

Idea di qualche riforma.

LA Magiſtratura è così riſpettabile, che il ſolo paeſe della terra, ov' ella è venale, fa de' voti per eſſere liberato da un tal uſo. Si deſidera, che il Giuriſconſulto poſſa arrivare col ſuo merito a rendere la giuſtizia, che ha difeſa colle ſue vigilie, colla ſua voce, e co' ſuoi ſcritti. Forſe allora ſi vedrebbe naſcere per mezzo di felici travagli una Giuriſprudenza regolare, ed uniforme.

Si giudicherà ſempre diverſamente la medeſima cauſa in Provincia, e nella Capitale? Vi è biſogno, che l' iſteſſo Uomo abbia ragione in Bretagna, e torto nella Linguadoca? Che dico io? ſono tan-

te le Giurisprudenze, quanto sono le Città. E nel medesimo Parlamento la massima di una Camera non è quella della Camera vicina (*).

Qual prodigiosa contrarietà fra le Leggi del medesimo Regno! A Parigi un Uomo, ch'e stato domiciliato nella Città per un'anno, ed un giorno, è riputato Borghese. Nella Franca Contea un Uomo libero, che abbia dimorato per un'anno, ed un giorno in una Casa detta *Main-mortable* (**) diviene schiavo;

(*) Vedete sopra di ciò il Presidente Bouhier.
(**) Notisi che il Traduttore ha trascritta l'istessa parola francese, perchè nell'idioma italiano stante la differenza degli usi, e de' costumi non vi è un termine rispondente a quello.

Senza rimontare agli antichi tempi de' Romani le differenti Nazioni babare, che

vo; i ſuoi collaterali non ſuccederebbero in ciò ch'egli aveſſe acquiſtato altrove; ed i ſuoi propri figli ſarebbero ridotti a mendicare, ſe foſſero ſtati per un'anno lontani dalla Caſa, ove il Padre è morto. La Provincia è nominata Franca, ma qual franchigia!

Quan-

---

che invaſero l'Impero, e che dipoi ſi facevano guerra fra di loro, avevano per diritto delle Genti, che i vinti in guerra perdeſſero la libertà, e diveniſſero Servi della Nazione conquiſtatrice. Appreſſo i Franchi furono più frequenti le occaſioni di eſercitare un tal diritto delle Genti; poichè per le diverſe diviſioni della Monarchia furono continue le guerre civili fra i Fratelli, e fra i Nipoti: ſicchè le ſervitù in Francia ſi eſteſero talmente, che verſo il principio della terza Razza tutti i lavoratori, e quaſi tutti gli abitanti delle Città erano Servi, ed uno il Signore. Queſta fu, come oſſerva un celebre Autore, una

del-

Quando si vogliono porre de' limiti fra l'autorità civile, e gli usi ecclesiastici, quali dispute interminabili! ove sono tali limiti? Chi concilierà l'eterne contradizioni del Fisco, e della Giurisprudenza? Finalmente perchè in certi Paesi non si danno mai i motivi delle Sentenze? Vi è qualchè vergogna a rende-

delle cause della differenza, che passa fra le Leggi Francesi, e quelle d' Italia, e Spagna sopra il gius feudale. Ora siccome in Francia era piccolissimo il numero degli Uomini liberi proprietarj delle Terre, parve che questi invidiassero al maggior numero lo stato servile; e credendo di partecipare della santità delle Chiese colla loro servitù, si fecero volontariamente servi di esse con donare alle medesime le terre, ch'eglino possedevano, a condizione di ritenerle a censo. Tali fondi così donati si dissero *Main-mortables*. Esprit des Loix. Liv. 30. Chap. 11. l'Editore.

dere ragione del ſuo giudicato? Perchè coloro, che giudicano al nome del Sovrano non preſentano al Sovrano le loro ſentenze di morte avanti di eſeguirle?

Da qualunque lato, che ſi volgano gli occhi, ſi trova la contrarietà, la inſenſibilità, l'incertezza, l'arbitrio. Noi cerchiamo in queſto Secolo di perfezionare tutto; cerchiamo di perfezionare le Leggi, dalle quali dipendono le noſtre vite, e le noſtre fortune.

TAVOLA
DEGLI ARTICOLI

contenuti in questo Commentario.

IL FINE.

i quali tutti si riunissero a riconoscerlo per loro Capo, e Maestro. Tutte queste Sette tollerate per lungo tempo dagli Imperatori, o nascoste a' loro occhi, non potevano perseguitarsi, o proscriversi l' una coll' altra, perchè erano ugualmente sottoposte a' Magistrati Romani, sicchè non potevano che disputare. Quando i Magistrati le perseguitarono, tutte reclamarono ugualmente il diritto della Natura, e dissero, lasciateci adorare Iddio in pace, non ci togliete la libertà che accordate agli Ebrei. Tutte le Sette oggigiorno possono fare il medesimo discorso a quelli, che le opprimono. Esse possono dire a' Popoli, che hanno accordato de' privilegj agli Ebrei „ trattateci come trattate i figli di Giacobbe, lasciateci pregare Iddio, come lo pregano loro, secondo la nostra co-
„ scien-

„ scienza. La nostra opinione non „ fa più torto al vostro Stato di „ quello, che non ne fa il Giudaismo. Voi tollerate i nemici di „ Gesù Cristo: tollerate ancor noi, „ che lo adoriamo, e che non vi è „ altra differenza fra voi, e noi, „ che alcune sottigliezze teologiche; „ non vi private di grazia di Sudditi utili. Sia vostra premura, „ che travaglino alle vostre manifatture, alla vostra marina, alla „ coltivazione delle vostre terre, e „ non curate se abbiano alcuni altri articoli di fede differenti da' „ vostri. Voi avete bisogno delle „ loro braccia, e non del loro Catechismo.

La fazione è una cosa tutta diversa. Succede sempre per necessità, che una Setta perseguitata degeneri in fazione. Gli oppressi si riuniscono, e per tal riunione prendono co-

 rag-